

leg
M.G.

N° **15/2014** Reg. Circolari

<i>Com</i>	Roma	14/04/2014
	Protocollo	P 6884/2014



Consiglio Superiore della Magistratura

49200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 2193-E 14 APR. 2014		
DIR	CC	RUG
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicoli

AL MINISTERO
della GIUSTIZIA
ROMA

ALLA PRESIDENZA
della Corte di Cassazione
ROMA

ALLA PROCURA GENERALE
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
ROMA

AL SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza della Repubblica
ROMA

AL SEGRETARIO GENERALE
della Corte Costituzionale
ROMA

AI PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

AI PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

AL PROCURATORE
NAZIONALE ANTIMAFIA
ROMA

V. In Cagliari, addì **14 APR. 2014**
Il Procuratore Generale
Ettore Angioni

M.G.
M.G.

<i>Es</i>	Roma	14/04/2014
	Protocollo	P 6864/2014

AI PRESIDENTI
dei Tribunali
LORO SEDI

AI PRESIDENTI
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

AI PRESIDENTI
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

AI PROCURATORI
della Repubblica presso
i Tribunali
LORO SEDI

AI PROCURATORI
della Repubblica presso
i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

ALL'ISPETTORATO
GENERALE
del Ministero della Giustizia
ROMA

OGGETTO: Pratica num. 2/IV/2014 - Modifica del punto 32 della Circolare n. 12940/2007 del 25 maggio 2007 e succ. mod.
(Autorizzazione del C.P. del 12 marzo 2014).

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 9 aprile 2014, ha adottato la seguente delibera:

“ Premesso che l'articolo 19, comma terzo, del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 prevede una presunzione assoluta di incompatibilità tra magistrati con “vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza” che facciano parte “dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica”;


M.G.

Com	Roma	14/04/2014
	Protocollo	P 6884/2014

tenuto conto che il punto 32 della vigente circolare in tema di incompatibilità (Circolare P-12940/2007 del 25 maggio 2007 e succ. mod.) alle due ipotesi contemplate dal citato art. 19 - cioè, la presenza dei magistrati de quibus nello stesso Ufficio giudicante ovvero nell'Ufficio giudicante e nella relativa Procura - ne aggiunge una terza riguardante il divieto di far parte "della stessa Procura o Procura Generale presso uno di tali uffici" (nдр. Tribunale o Corte monosezionali);

considerato che, avendo la disposizione di cui all'art. 19, comma terzo, natura eccezionale, l'attuazione estensiva che ne dà la circolare si deve ritenere non consentita;

la Commissione, all'unanimità, propone di intervenire sul testo del punto 32 della circolare, sopprimendo le parole "*della stessa Procura o Procura Generale presso uno di tali uffici*", in modo tale che la prescrizione regolamentare risulti correttamente allineata a quella della normativa ordinaria. Pertanto,

delibera

la seguente riformulazione del punto 32 della circolare in tema di incompatibilità (Circolare P-12940/2007 del 25 maggio 2007 e succ. mod.):

"32. (*Uffici giudicanti organizzati in un'unica sezione e relativi uffici requirenti*). I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione, ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale."

per IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Marco Dall'Olio)

